

PREMESSA

Il presente contratto collettivo integrativo del Ministero dell'Interno è stipulato ai sensi dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2002/2005, firmato il 21 aprile 2006 ed è lo strumento di applicazione dei principi e dei criteri contenuti nel predetto CCNL.

Con il presente Contratto collettivo integrativo si intende valorizzare il ruolo fondamentale che la dirigenza contrattualizzata svolge sia al centro che in periferia nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel perseguimento degli obiettivi posti all'azione amministrativa, nel rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialità

Art. 1.

Campo di applicazione, decorrenza, tempi e procedure di applicazione

Il presente contratto integrativo si applica al personale dirigente di prima e seconda fascia appartenente al ruolo dei dirigenti dell'Area I del Ministero dell'Interno, in servizio presso gli uffici centrali e periferici.

L'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria è trasmessa entro cinque giorni agli organismi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 286/99 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Il Contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali modifiche su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Ministero. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il presente contratto, stipulato sulla base della procedura prevista dall'art. 5 del citato CCNL 2002/2005, è trasmesso all'ARAN, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 2

Relazioni sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4,6,7,8 e 9 del CCNL 2002/2005 relativo al personale dirigente dell'Area I. Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali **i soggetti sindacali di cui all'art. 13 del CCNL 2002-2005** ~~le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2002-2005. La delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale è costituita, a livello nazionale di amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del medesimo CCNL.~~

La contrattazione integrativa si svolge al livello nazionale in ciascuna amministrazione

Art. 3

Forme di partecipazione.

Il sistema di relazioni sindacali è improntato alla necessità di rendere costruttivo e trasparente il confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

In merito agli istituti di partecipazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del CCNLm si precisa quanto segue:

A) L'informazione preventiva è data almeno 15 giorni prima dell'inizio della trattativa per la stipula del contratto collettivo integrativo annuale sulla destinazione dei fondi di cui agli artt. 51 e 58 – primo biennio e dai fondi di cui agli artt. 4 e 7 – secondo biennio del CCNL vigente, inviando contestualmente la documentazione necessaria. Nelle altre materie per le quali è prevista la contrattazione collettiva integrativa, **per quelle di cui agli artt. 7 ed 8 per le quali il CCNL ne prevede rispettivamente** la concertazione o la consultazione, l'informazione preventiva sarà data tempestivamente e, comunque, ~~in tempi tali~~ **non meno di 15 giorni prima dell'emanazione degli**

atti relativi, per consentire l'eventuale richiesta di concertazione nelle ipotesi previste dall'art. 7 del medesimo CCNL.

b) le materie oggetto di informazione preventiva sono, oltre a quelle indicate nell'art. 6 del CCNL 2002-2005, anche le seguenti:

-atti di gestione ed organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario con riferimento alla costituzione dei fondi di posizione e di risultato;

-situazione dei posti dirigenziali dell'Area I **conferiti e dei posti dirigenziali vacanti**, per i quali comunque l'Amministrazione assicura, ai sensi del comma 10 dell'art. 20 del CCNL, sistemi di pubblicità.

-eventuali variazioni **alle condizioni del contratto di assicurazione per i dirigenti dell'Area I in vigore o prima della scadenza dello stesso** ~~sulla copertura assicurativa in vigore.~~

L'informazione successiva è data per le seguenti materie:

-aggiornamento, almeno annuale, sugli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 20 del CCNL;

-comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, degli incarichi aggiuntivi conferiti ai sensi dell'art. 60 del CCNL.

c) La concertazione può essere attivata dai soggetti sindacali di cui all'art. 13 del CCNL ~~rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL~~, nelle forme e per le materie previste dall'art. 7 del medesimo CCNL.

d) la consultazione, oltre sulle materie previste dall'art. 8 del CCNL, si svolge anche in relazione alla procedura attivata dall'Amministrazione per la scelta della società di assicurazione, ai sensi dell'art. 66 del CCNL.

Art. 4

Materie di contrattazione:

Le materie oggetto della contrattazione collettiva sono quelle di seguito elencate; ~~fermo restando che formeranno oggetto di separati accordi le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedono tempi e verifiche periodiche:~~

A) criteri generali per:

- la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;
- attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;
- le modalità di determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;

B) attuazione della pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 10 del CCNL 2002-2005 (Comitato delle pari opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.125;

C) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;

D) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento.

E) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni ed alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;

F) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;

G) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

H) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

I) copertura assicurativa.

Formeranno oggetto di separati accordi le **seguenti** materie previste dal CCNL che per loro natura richiedono tempi e verifiche periodiche :

- **distribuzione della retribuzione di posizione sulla base dell'accertamento annuale dell'ammontare dei fondi disponibili e delle posizioni dirigenziali ricoperte dai dirigenti.**
- **Distribuzione annuale della retribuzione direttamente collegata i risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;**
- **modalità di determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché alla realizzazione di specifici progetti;**
- **graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni ed alle responsabilità, ai fini della retribuzione di posizione, sulla base del contenuto del decreto ministeriale con il quale è prevista la regolamentazione numerica ed il contenuto dei posti di funzione della dirigenza dell'Area I.**
- **sistema di valutazione annuale dell'attività dei dirigenti.**
- **criteri specifici per l'avvicendamento e l'assegnazione ai posti di funzione di I[^] e II[^] fascia e per la mobilità interna e per quella da e verso l'esterno.**
- **Contenuto del processo formativo annuale che interessa la dirigenza dell'Area I, sulla base delle necessità professionali conseguenti a processi innovativi legati all'organizzazione degli uffici ed all'introduzione di specifiche normative o direttive che riguardano l'attività svolta dalla Dirigenza dell'Area I**

Art. 5

Risorse finanziarie.

All'inizio di ogni anno, non appena saranno disponibili i dati relativi, le Parti procedono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato .

A tal fine saranno resi disponibili dati analitici concernenti:

- la quantificazione iniziale dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
- l'importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nell'anno precedente, secondo le modalità di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL 2002-2005;
- eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
- eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 43 della legge 449/1997;
- compensi derivanti da incarichi aggiuntivi, di cui all'art. 60 del CCNL, come disciplinati nel presente contratto integrativo.
- importo delle economie dell'anno realizzate come differenza tra le somme stanziare per i dirigenti previsti nell'organico e quelli effettivamente in servizio, distinte per retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
- ammontare delle somme necessarie per remunerare gli incarichi ad interim, con prelievo dal Fondo per la retribuzione di risultato e di posizione**
- somme rese disponibili da altre amministrazioni dalle quali provengono dirigenti immessi dall'esterno ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 165/2001.**

Art. 6

Criteri generali per l'attribuzione della retribuzione di risultato

Le Parti concordano che resti ferma la destinazione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia nella misura dell'85% per la componente di posizione del 15% per quella collegata al risultato, come previsto all'art. 57, comma 1, del CCNL 2002-2005.

In relazione a quanto previsto all'art. 58, comma 8, del medesimo CCNL, eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili, vengono utilizzate per la retribuzione di posizione relativa all'incarico conferito ~~risultato relativa all'attività resa nell'anno di riferimento, in aggiunta all'accantonamento del 15% di cui al precedente comma.~~

Art. 7

Conferimento incarichi dirigenziali

Tutti i dirigenti dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'Interno appartenenti al ruolo dell'Amministrazione dell'Interno e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 20 c.1 del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono- ai sensi dell'art. 6, c.1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n.108- per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 c.9 del CCNL. L'incarico viene conferito con provvedimento dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n.165 del 2001, **previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 3 del CCNL della dirigenza dell'Area I.** Il provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico, le risorse umane, finanziarie e strumentali, gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo ~~e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.~~ **Eventuali modifiche agli elementi sopraindicati che intervengano nel corso della durata dell'incarico devono essere oggetto di nuovo confronto con il dirigente interessato.** Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Gli incarichi di cui all'art. 19 del decreto L.vo 165/2001 hanno durata non superiore a 5 anni, per effetto del combinato disposto dagli art. 36 del decreto Leg.vo 165/2001 e dall'art. 10 comma 4 del Decreto L.vo 368/2001.

L'amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 comma 1 del d.lgs.n.165/2001 in base ai seguenti criteri generali:

- a) Natura e caratteristica degli obiettivi prefissati;
- b) Attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutata anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
- c) Rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui ai punti a) e b), nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.

Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19 commi 5 bis e 6 del Decreto L.vo 165/2001 viene effettuato previa verifica, mediante interpello dell'insussistenza di disponibilità di professionalità interne.

I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono stabiliti con apposito atto

dell'Amministrazione oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione;

~~Con apposito atto dell'Amministrazione, a seguito delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo, si provvederà alla eventuale modifica o integrazione dei criteri generali attualmente in vigore.~~

Art. 7 bis

Conferimento degli incarichi aggiuntivi

Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL e 24 comma 3 del decreto legislativo n.165 del 2001, conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo del Ministro dell'Interno. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo in caso in cui è stata verificata, previo interpello interno, l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.

Il conferimento degli incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:

- **Competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;**
- **Natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;**
- **Correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL nei casi previsti ;**
- **Rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.**

Per garantire la massima trasparenza ed efficacia alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di incarichi aggiuntivi l'Amministrazione istituisce una banca dati degli incarichi aggiuntivi conferiti a personale di ruolo e ad esperti esterni, con privilegio di accesso in lettura ai responsabili sindacali della Dirigenza, in adempimento al diritto di informazione , di cui all'art. 60 c.6 del CCNL della Dirigenza. Ai sensi dell'art. 60 c.6 del CCNL entro il 31 gennaio di ogni anno verrà comunicato alle OO.SS. l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nell'anno precedente a personale di ruolo e ad esperti esterni.

Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL, sono attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.

In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5 , del decreto legislativo n. 165 del 2005, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato, è adottata dall'organo di governo o dal dirigente sovraordinato al dirigente richiedente, entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di provate incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Art. 7 ter

Banca dati del personale dirigente

Presso il Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali è istituita una banca dati del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curricolari, i dati relativi agli incarichi conferiti, ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL, nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'art. 21 del CCNL. La Banca dati è regolamentata sulla base delle norme in materia di protezione dei dati personali. L'aggiornamento della Banca dati è assicurato con cadenza annuale sia dal Dipartimento per le politiche del personale che da parte del Dirigente , che

può integrare o modificare il proprio curriculum già in possesso dell'Amministrazione. Ai fini di agevolare il diritto di accesso, copia del curriculum del dirigente è conservato al fascicolo personale del Dirigente.

Art. 8

Incarichi aggiuntivi

In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono da questi corrisposti direttamente all'Amministrazione e confluiscono nei fondi di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del D.L.vo 165/2001.

Con riferimento al disposto di cui al comma 2 dell'art. 60 del CCNL, si conviene che una quota pari al 55% dell'importo dei compensi- disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione- venga corrisposta ai dirigenti interessati, per remunerare i maggiori oneri e responsabilità.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non concernono somme non aventi natura di "compenso", corrisposte a titolo di gettone di presenza, rimborso spese, etc.

Art. 8 bis

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 c.10 del CCNL cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti .

La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi, nonché tramite la pubblicazione di tali dati sul sito internet dell'Amministrazione.

Art. 9

Sostituzione del dirigente

Nelle ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con incarico ad interim. Ai sensi dell'art. 61 del CCNL stipulato il 21 aprile 2006, il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo ~~da individuare con separata contrattazione~~ **pari al 15% della retribuzione prevista per il posto di funzione ricoperto ad interim. Tale percentuale è stabilita per il primo anno di vigenza del presente contratto e sarà oggetto di revisione annuale in sede di accordi sulla distribuzione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli artt. 51 e 58 -primo biennio- e agli artt. 4 e 7- secondo biennio- del CCNL della Dirigenza dell'area I 2002-2005.**

Art. 9 bis

Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto

L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21

del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura prevista prevista per il conferimento e l'avvicendamento.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti , è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza e' sostituito dal preavviso di quattro mesi.

Art. 9 ter

Avvicendamento e revoca degli incarichi

L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera f), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
- e) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- f) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.

In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.

Per incarico equivalente si intende un incarico cui corrisponde una retribuzione di valore economico.

Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa. Tra i criteri può essere prevista, eventualmente e come ipotesi residuale, l'attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.

La medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione

In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione, del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art. 9 quater

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione

Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente. Qualora non siano disponibili incarichi equivalenti, l'Amministrazione attribuisce al dirigente altro incarico, nella medesima località in cui presta servizio, riconoscendo, *ad personam* e per la durata dell'incarico, nel contratto individuale, una retribuzione equivalente a quella precedentemente percepita.

Art 9 quinquies Procedura di conferimento e avvicendamento

La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:

- verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Capo di Gabinetto comunica al Capo del Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- il Capo del Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti nonché delle competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- entro i 10 giorni successivi il Capo di Gabinetto ed Capo del Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali valutano l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi posti dall'organo di governo, utilizzando in tal senso i curricula pervenuti e/o contenuti nella banca dati , e formulano al Ministro una proposta motivata ai fini del successivo iter di nomina ovvero del diniego di proposta alla nomina.

La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- i dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale comunicano al Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali, la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
- il Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti ;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro i termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- entro i 10 giorni successivi il Capo Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali, unitamente al Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri previsti per l'assegnazione e l'avvicendamento degli incarichi dirigenziali , utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati e formulano una designazione motivata ai fini del decreto ministeriale di assegnazione dei dirigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- qualora le domande presentate da dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico si alla designazione dei dirigenti privi di attribuzione fra i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze;
- successivamente all'emissione del decreto ministeriale di assegnazione, i dirigenti di prima fascia, adottano il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulano il relativo contratto individuale, secondo le risultanze delle predette designazioni, ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e dispongono contestualmente l'aggiornamento della banca dati.

Qualora il ruolo dei dirigenti del Ministero dell'Interno non sia sufficiente a coprire tutte le posizioni vacanti, il Capo del Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali d'intesa con il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, individua l'ufficio o gli uffici da coprire attraverso il conferimento d'incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Capo del Dipartimento per le politiche del personale e per le risorse finanziarie e strumentali, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero, sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

Art. 10

Comitato per le pari opportunità e comitato per il mobbing.

Le Parti concordano di istituire due ~~un~~ Comitati paritetici ~~unico~~ per l'area della dirigenza dell'Area I che svolgano i compiti previsti all'art. 10 ed 11 del CCNL 2002-2005.

Art.11

Formazione ed aggiornamento

Le Parti individuano nella formazione e aggiornamento dei dirigenti dell'Area I un fattore decisivo al fine di assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, nell'ottica di perseguire obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della qualità dei servizi resi al cittadino.

L'attività formativa e di aggiornamento professionale dei dirigenti si svolge secondo i seguenti criteri generali:

-la formazione e l'aggiornamento professionale vertono sia su tematiche di interesse generale della pubblica amministrazione, che su questioni specifiche relative al Ministero dell' Interno

- in concomitanza con rilevanti innovazioni normative in settori di interesse per l'attività di questa Amministrazione, soprattutto riguardanti l'ampliamento dell'autonomia dei dirigenti, le modifiche normative **in tutte le materie ricomprese nell'ambito delle declaratorie contenute nel decreto ministeriale sui posti di funzione della Dirigenza dell'Area I** ~~in materia di contabilità e l'applicazione della disciplina sulla sicurezza,~~ saranno tempestivamente organizzate idonee iniziative di aggiornamento destinate ai dirigenti, **con priorità per argomenti e temi innovativi che riguardano processi di immediata attuazione** ~~per coloro che siano direttamente coinvolti nella materia;~~

-si ricorrerà all'utilizzo di procedure di e-learning e in caso di necessità saranno adottati **in sede di incontro annuale sulla formazione con le OO.SS:** criteri di rotazione per la partecipazione dei dirigenti alle attività formative.

-si ricorrerà a procedure formative con interscambio di esperienze tra centro e periferia e tra diversi posti di funzione di una medesima sede, attraverso periodi applicativi in uffici diversi da quelli di assegnazione del Dirigente.

L'attività formativa sarà disciplinata ogni anno attraverso specifici accordi che individueranno i percorsi formativi destinati ai dirigenti.

A tal fine, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, organo istituzionale preposto alla formazione dei dipendenti del personale civile dell'amministrazione dell'interno, programmerà gli opportuni percorsi formativi sia autonomamente che nell'ambito di iniziative attivate da Scuole di formazione pubbliche (in primo luogo l'istituenda Agenzia per la formazione) ed Istituti privati per l'aggiornamento professionale del personale dirigente.

Art. 12

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle del CCNL del personale dirigente dell'Area I.

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni sindacali